

Bruxelles, 5 luglio 2023
(OR. en)

11492/23

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0252(COD)**

**POLCOM 148
SPG 5
CODEC 1290**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	4 luglio 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2023) 426 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2023) 426 final.

All.: COM(2023) 426 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 4.7.2023
COM(2023) 426 final

2023/0252 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie
generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Dal 1971 l'Unione europea (UE) accorda preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo¹ nel quadro del suo sistema di preferenze generalizzate (SPG), che fa parte della politica commerciale comune dell'Unione, conformemente alle disposizioni generali che regolano l'azione esterna dell'UE².

Il sistema di preferenze generalizzate è uno dei principali strumenti dell'UE destinati ad aiutare i paesi in via di sviluppo ad integrarsi nell'economia mondiale tramite il commercio, a ridurre la povertà e a favorire lo sviluppo sostenibile attraverso la promozione dei diritti fondamentali umani e del lavoro, della protezione dell'ambiente e del buon governo. Il sistema di preferenze generalizzate è costituito da tre regimi:

- SPG ordinario: per i paesi a reddito basso e medio-basso, prevede la riduzione o la completa eliminazione dei dazi doganali su due terzi delle linee tariffarie dell'UE;
- SPG+: il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo, che elimina i dazi per i prodotti contemplati sostanzialmente dalle stesse linee tariffarie del regime SPG ordinario ed è concesso ai paesi vulnerabili a reddito basso e medio basso che hanno attuato le 27 convenzioni internazionali in materia di diritti umani e dei lavoratori, nonché di protezione dell'ambiente e di buon governo;
- "Tutto tranne le armi" (Everything But Arms, EBA): il regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati, che garantisce l'accesso in esenzione da dazi e contingenti al mercato dell'UE per tutti i prodotti, ad eccezione delle armi e delle munizioni.

Il regime attuale si basa sul regolamento (UE) n. 978/2012³ e si applica fino al 31 dicembre 2023. A meno che non sia adottato prima di tale data un nuovo regolamento a sostituzione di quello attualmente in vigore, i regimi SPG ordinario e SPG+ cesseranno di applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2024. Alle importazioni provenienti dai paesi in via di sviluppo beneficiari dei regimi SPG ordinario e SPG+ sarebbero pertanto applicati i dazi della "nazione più favorita", mentre le importazioni dai paesi meno sviluppati continuerebbero a essere regolate dal regime EBA che non ha una data di scadenza.

Il 22 settembre 2021 la Commissione europea ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze

¹ L'espressione "paesi in via di sviluppo" è utilizzata in base alla terminologia dell'OMC, si veda ad esempio il preambolo dell'accordo di Marrakech che istituisce l'OMC ("Riconoscendo altresì che occorre adoperarsi concretamente affinché i paesi in via di sviluppo, in particolare quelli meno avanzati, si assicurino una quota della crescita del commercio internazionale proporzionale alle necessità del loro sviluppo economico") e la clausola di abilitazione GATT ("Decisione sul trattamento differenziale e più favorevole, sulla reciprocità e sulla piena partecipazione dei paesi in via di sviluppo").

² Trattato sull'Unione europea, TITOLO V: DISPOSIZIONI GENERALI SULL'AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE E DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE, capo 1: Disposizioni generali sull'azione esterna dell'Unione - articolo 21 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008M021>.

³ Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).

tariffarie generalizzate⁴. Il nuovo regolamento dovrebbe abrogare il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ed entrare in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2024. La procedura legislativa ordinaria è in corso ma non si è ancora conclusa e vi è il rischio che non si concluda in tempo utile. È necessario garantire la continuità del regime oltre il 31 dicembre 2023. La sospensione dell'SPG comporterebbe che tutte le importazioni nell'ambito dell'SPG tornerebbero al trattamento ordinario della nazione più favorita, ad eccezione di quelle provenienti dai paesi meno sviluppati, che rientrerebbero nel regime "Tutto tranne le armi" (EBA), con notevoli shock economici per le imprese dell'UE e dei paesi beneficiari.

La presente proposta è presentata al fine di garantire la continuità e il tempo sufficiente allo svolgimento della procedura legislativa necessaria per prorogare l'applicazione delle norme vigenti ed evitare le conseguenze negative illustrate sopra. La Commissione ritiene che il nuovo regolamento SPG dovrebbe entrare in vigore quanto prima, contemporaneamente ponendo fine alla proroga temporanea del regime esistente. Si propone pertanto di prorogare la validità dell'attuale regolamento, senza modifiche, oltre il 31 dicembre 2023 e fino al momento in cui un nuovo regolamento sarà concordato tra i legislatori ed entrerà in vigore, dopo un adeguato periodo di transizione.

Poiché non è possibile prevedere con certezza quanto tempo sarà necessario per completare il processo legislativo del nuovo regolamento SPG, si propone di prorogare la validità dell'attuale regolamento SPG fino al 31 dicembre 2027. In questo modo si creerà una finestra temporale per preparare, concordare e adottare il regolamento successivo e concedere agli operatori economici e ai paesi beneficiari un preavviso sufficiente per prepararsi alle modifiche apportate, senza correre il rischio di una proroga a tempo indeterminato che, di fatto, perpetuerebbe lo status quo e ritarderebbe le opportune riforme del sistema.

La presente proposta modifica solo la data di applicazione del regolamento (UE) n. 978/2012.

La proroga dell'attuale regolamento SPG qui proposta non comporta costi per il bilancio dell'UE. La sua applicazione sarà altresì tale da non provocare alcuna perdita di introiti doganali rispetto alla situazione attuale.

⁴ COM(2021) 579 final: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Dal 1971 la Comunità accorda preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo applicando il sistema di preferenze generalizzate.
- (2) Il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ dispone l'applicazione del sistema di preferenze tariffarie generalizzate ("sistema") fino al 31 dicembre 2023, con l'eccezione del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati, al quale detta scadenza non si applica.
- (3) Il 22 settembre 2021 la Commissione europea ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio². L'entrata in vigore del regolamento proposto è fissata al 1° gennaio 2024. La procedura legislativa ordinaria è in corso e vi è il rischio che non si concluda entro il 31 dicembre 2023. È pertanto necessario proporre una proroga del regolamento (UE) n. 978/2012 per garantire l'applicazione ininterrotta del regime oltre il 31 dicembre 2023 fino a quando sarà adottato e troverà applicazione un regolamento successivo.
- (4) Il periodo di proroga dell'attuale regolamento dovrebbe prevedere il tempo necessario a svolgere il processo legislativo per l'adozione del nuovo regolamento. Pertanto l'applicazione del regolamento (UE) n. 978/2012 dovrebbe essere prorogata fino al 31 dicembre 2027. Qualora il regolamento basato sulla proposta della Commissione COM (2021) 579 diventi applicabile prima di tale data, la proroga del periodo di applicazione del regolamento (UE) n. 978/2012 dovrebbe essere ridotta di conseguenza, prevedendo nel contempo un adeguato periodo di transizione. Per garantire che il regolamento (UE) n. 978/2012 sia applicato senza interruzioni, qualora

¹ Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).

² COM(2021) 579 final.

il presente regolamento sia pubblicato dopo il 31 dicembre 2023, esso dovrebbe applicarsi retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2024,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 978/2012 l'anno "2023" è sostituito dall'anno "2027".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Qualora la pubblicazione avvenga dopo il 31 dicembre 2023, il presente regolamento si applica retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
La presidente

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA "ENTRATE" – PER LE PROPOSTE AVENTI INCIDENZA SULLA VOCE "ENTRATE" DEL BILANCIO

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio

2. LINEE DI BILANCIO:

Linea delle entrate (capitolo/articolo/voce): Articolo 120

Importo iscritto in bilancio per l'esercizio in questione: n.p.

(solo in caso di entrate con destinazione specifica):

Le entrate saranno assegnate alla seguente linea di spesa (capitolo/articolo/voce): n.p.

3. INCIDENZA FINANZIARIA

☐ Proposta senza incidenza finanziaria

X La proposta è priva di incidenza finanziaria sulle spese, ma ha un'incidenza finanziaria sulle entrate

☐ La proposta ha incidenza finanziaria sulle entrate con destinazione specifica

L'effetto è il seguente:

Mio EUR (al primo decimale)

Linea delle entrate	Incidenza sulle entrate ³⁴	Periodo di 12 mesi a decorrere dall'1.1.2024 <i>(se applicabile)</i>	Anno 2024
/Articolo/ 120	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>		-2 977,6
Capitolo/articolo/voce ...			

Situazione a seguito dell'azione					
Linea delle entrate	[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	[N+5]

³ Gli importi annuali devono essere stimati sulla base della formula o del metodo di cui alla sezione 5. Per il primo anno generalmente l'importo annuo è versato senza applicazione di una riduzione o pro rata.

⁴ Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.

Capitolo/articolo/voce ...					
Capitolo/articolo/voce ...					

(Solo nel caso di entrate con destinazione specifica, a condizione che la linea di bilancio sia già nota): n.p.

Linea di spesa ⁵	Anno N	Anno N+1
Capitolo/articolo/voce ...		
Capitolo/articolo/voce ...		

Situazione a seguito dell'azione					
Linea di spesa	[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	[N+5]
Capitolo/articolo/voce ...					
Capitolo/articolo/voce ...					

1. MISURE ANTIFRODE

N.P.

ALTRE OSSERVAZIONI

Il sistema delle preferenze generalizzate (SPG) fornisce, a determinate condizioni, preferenze doganali a determinati prodotti che entrano nel mercato dell'UE.

Sulla base degli ultimi dati disponibili (2019)⁶, tali preferenze rappresentano nel quadro dell'attuale regolamento SPG una perdita di entrate per l'UE pari a 2 977,6 milioni di EUR (allegato 1).

Il nuovo regolamento manterrebbe le preferenze esistenti. Inoltre la possibilità che i paesi siano esclusi dal sistema perché hanno raggiunto lo status di paese a reddito alto o medio-alto o perché hanno sottoscritto un accordo di libero scambio con l'UE contribuirebbe a ridurre le perdite di entrate.

La perdita totale di entrate sarebbe di 3 970 milioni di EUR (importo lordo). Dedotto il 25 %, che è trattenuto dagli Stati membri per le spese di riscossione, la perdita di entrate per il

⁵ Da utilizzare soltanto se necessario.

⁶ I dati per il 2020 e il 2021 sono disponibili, ma non sono stati utilizzati come base di calcolo in quanto questi sono considerati anni particolari e non rappresentativi.

bilancio dell'UE sarebbe pari a 2 978 milioni di EUR distribuiti tra i diversi regimi nel modo seguente:

Mio EUR	Importaz. pref.	Perdita di entrate	Deduzione del 25% "spese di riscossione degli Stati membri"
EBA	25 171	2 764	2 073
SPG+	8 406	776	582
SPG	13 005	430	323
Totale	46 583	3 970	2 978

Allegato 1 - Incidenza sulle entrate dell'UE per paese beneficiario dell'SPG

Paesi EBA	Importazioni totali (in migliaia di EUR)	Importazioni ammissibili (in migliaia di EUR)	Importazioni preferenziali (in migliaia di EUR)	Media NPF	Media del tasso EBA	Perdita di entrate per l'UE (in migliaia di EUR)
Afghanistan	49 655	19 501	14 802	2,9%	-	434
Angola	3 520 990	37 270	31 004	7,7%	-	2 378
Bangladesh	15 927 629	15 874 498	15 366 176	11,7%	-	1 805 019
Benin	19 183	2 854	2 059	7,0%	-	145
Bhutan	10 022	9 817	9 435	5,7%	-	542
Burkina Faso	242 090	20 944	20 000	6,1%	-	1 225
Burundi	31 505	262	142	5,3%	-	7
Cambogia	4 574 251	4 428 234	4 173 909	11,9%	-	497 288
Repubblica centrafricana	12 149	66	-	-	-	-
Ciad	135 515	1 950	-	-	-	-
Comore	23 416	9 408	8 691	6,6%	-	573
Congo (Repubblica democratica del Congo)	822 182	8 453	1 794	11,1%	-	200
Gibuti	3 184	874	81	11,5%	-	9
Guinea equatoriale	886 116	16 843	7 407	0,7%	-	52
Eritrea	1 962	1 737	1 681	11,9%	-	200
Etiopia	520 210	255 691	246 854	8,8%	-	21 684
Gambia	13 247	10 897	10 145	8,0%	-	808

Guinea	732 435	4 534	1 738	5,9%	-	103
Guinea-Bissau	64 299	515	411	8,4%	-	35
Haiti	33 890	10 672	8 747	11,0%	-	962
Kiribati	66	65	12	11,0%	-	1
Laos	285 962	240 844	212 040	10,0%	-	21 274
Lesotho	299 445	4 710	597	9,1%	-	54
Liberia	327 056	3 113	2 001	4,5%	-	90
Madagascar	906 173	698 620	8 151	6,9%	-	566
Malawi	259 579	246 715	238 199	0,1%	-	199
Mali	30 942	5 873	3 700	5,1%	-	189
Mauritania	675 106	336 957	332 825	8,8%	-	29 243
Mozambico	1 619 461	1 144 760	1 099 775	3,0%	-	33 386
Myanmar/Birmania	2 731 998	2 593 015	2 470 859	11,0%	-	273 017
Nepal	67 719	59 535	55 329	7,9%	-	4 377
Niger	6 185	3 927	2 583	1,0%	-	26
Ruanda	52 002	10 968	10 046	5,9%	-	593
Sao Tomé e Príncipe	7 659	877	740	3,4%	-	25
Senegal	471 995	337 004	330 186	10,0%	-	32 859
Sierra Leone	265 673	2 927	1 455	3,3%	-	48
Isole Salomone	61 559	61 419	61 272	22,2%	-	13 612
Somalia	23 119	301	-	-	-	
Sud Sudan	1 862	1 447	-	-	-	
Sudan	272 348	7 975	6 998	1,6%	-	113
Tanzania	419 033	232 563	225 134	4,0%	-	9 052
Timor Leste	4 187	1 256	0	12,3%	-	0
Togo	211 711	17 563	16 359	6,4%	-	1 045
Tuvalu	224	88	-	-	-	

Uganda	416 610	131 769	129 242	7,6%	-	9 798
Vanuatu	742	77	22	4,0%	-	1
Yemen	95 481	9 726	8 723	13,2%	-	1 148
Zambia	352 622	54 298	49 852	2,8%	-	1 371
Totale EBA	37 490 449	26 923 416	25 171 176	11,0%		2 763 751

Paesi SPG+	Importazioni totali (in migliaia di EUR)	Importazioni ammissibili (in migliaia di EUR)	Importazioni preferenziali (in migliaia di EUR)	Media NPF	Media del tasso SPG+	Perdita di entrate per l'UE (in migliaia di EUR)
Armenia	334 119	200 580	196 657	4,6%	-	9 028
Bolivia	547 509	83 017	78 203	1,7%	-	1 319
Cabo Verde	84 537	68 040	61 240	20,1%	-	12 288
Repubblica del Kirghizistan	104 734	7 444	4 541	5,5%	-	249
Mongolia	74 705	17 351	14 060	11,0%	-	1 542
Pakistan	5 917 043	5 268 942	5 116 967	10,1%	-	514 803
Filippine	7 075 078	2 437 012	1 766 682	7,6%	-	133 553
Sri Lanka	2 266 802	1 922 801	1 167 843	8,9%	-	103 391
Totale SPG+	16 404 528	10 005 187	8 406 193	9,2%		776 174

Paesi SPG ordinario	Importazioni totali (in migliaia di EUR)	Importazioni ammissibili (in migliaia di EUR)	Importazioni preferenziali (in migliaia di EUR)	Media NPF	Media del tasso SPG	Perdita di entrate per l'UE (in migliaia di EUR)
Congo	737 147	2 623	236	7,4%	4,1%	8
Isole Cook	6 385	1 083		-	-	
India	38 052 127	8 626 452	7 929 033	9,6%	6,5%	247 014
Indonesia	13 531 056	6 140 299	4 835 094	8,2%	4,6%	174 707
Kenya	971 904	334 198	1 640	4,9%	1,9%	50
Micronesia	39	24	4	11,5%	7,0%	0
Nauru	202	10		-	-	
Nigeria	17 072 490	161 796	129 049	7,3%	2,8%	5 726
Niue	269	35		-	-	

Samoa	879	457		-	-	
Siria	44 378	23 635	4 143	8,3%	4,4%	162
Tagikistan	42 091	14 082	12 517	11,5%	9,1%	299
Tonga	237	177	127	9,7%	3,2%	8
Uzbekistan	172 288	106 678	93 595	6,7%	4,3%	2 220
Totale SPG generale	70 631 494	15 411 550	13 005 438	9,1%	5,8%	430 195